

COMUNE DI RAPOLANO TERME

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 07.02.2011 ore 21.000
presso la sala adunanze posta nella Sede Municipale si e' riunito
il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza pubblica ed in prima convocazione

Presiede SPANU Emiliano, Sindaco - Assiste il Segretario Comunale, Dr. CUCINOTTA Simone
Consiglieri presenti alla deliberazione n. 16, Consiglieri assenti alla deliberazione n. 0 come segue:

		P	A			P	A
1	AGNELLI Elisena	X		9	SCELFO Sandro	X	
2	BIANCUCCI Severino	X		10	SENNATI Antonella	X	
3	CHIEZZI Donato	X		11	SERI Francesca	X	
4	MARCHETTI Silvano	X		12	RAFFAELLI Angelo	X	
5	MAZZINI Zeffiro	X		13	MARCOCCI Giacomo	X	
6	MUZZI Massimo	X		14	TONIONI Monia	X	
7	PELLEGRINI Fabio	X		15	PAPERINI Manola	X	
8	RAFFAELLI Giulia	X		16	MOSCADELLI Massimo	X	


Sono presenti gli assessori esterni: Ass. Ceccherini Simone, Ass. Coppola Ivo, Ass. Magi
Valentina, Ass. Raffaelli Perla.

Scrutatori: _____

Atto Nr.	7
OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI. ISTITUZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.	

IL Consiglio Comunale

Preso atto che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ha sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale la sottoriportata proposta di deliberazione:



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Provincia di Siena

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Al Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI. ISTITUZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Premesso:

- che in data 18 Dicembre 1998, con atto n. 71, il Consiglio Comunale approvava il Regolamento Generale delle entrate Comunali;
- che con delibera n. 51 del 28 Novembre 2000 il Consiglio Comunale approvava la modifica del regolamento delle Entrate Comunali, con l'introduzione dell'art. 16 bis inerente la rateizzazione delle entrate Tributarie ed extratributarie comunali;

Preso atto che nel vigente Regolamento Comunale non è prevista per questo Ente la possibilità di applicare l'Istituto dell'accertamento con adesione del contribuente così come previsto dal D.Lgs. 19 Giugno 1997 n. 218 art. 50 della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449;

Visto che lo strumento dell'accertamento con adesione sarebbe utile per ridurre il contenzioso tra Pubblica Amministrazione e contribuenti, in special modo in quei casi dove l'applicazione del tributo o dell'imposta potrebbe dar adito ad interpretazioni soggettive o ad interpretazioni poco chiare;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, integrare il vigente regolamento generale delle entrate Comunali con l'introduzione di n. 6 articoli inerenti l'accertamento con adesione;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi interessati;

PROPONE

Al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) di approvare e inserire nel vigente regolamento delle entrate generali di questo Comune, i seguenti articoli:

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 14- bis

Accertamento con adesione-Presupposto

- 1- Introdotta, in questo comune , ai sensi del D.Lgs. 19 Giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
- 2- Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
- 3- L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
- 4- Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette di " diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- 5- La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
- 6- In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Art. 14-ter

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

- 1- Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) A cura dell'Ufficio prima dell'avviso di accertamento;
 - b) Su istanza del contribuente, subordinatamente alla avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;
- 2- Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia ai soggetti obbligati invito a comparire , nel quale sono indicati:
 - a) Gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

- b) Il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione ;
- 3- Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
 - 4- Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
 - 5- La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
 - 6- Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula ai contribuenti l'invito a comparire.
 - 7- All'atto di perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 14 Quater

Procedura per l'accertamento con adesione

- 1- L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti:
- 2- La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'Ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Art. 14 Quinquies

Atto di accertamento con adesione

- 1- L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
- 2- Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
- 3- La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo dovuto, è ridotta a un quarto del minimo previsto dalla Legge.

Art. 14 Sexies

Adempimenti successivi

- 1- Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità dell'articolo successivo.
- 2- Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente così come previsto all'art. 16 bis del vigente regolamento;

- 3- In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato il contribuente:
 - a) Perde beneficio di riduzione della sanzione;
 - b) Corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata e non ancora versata.
- 4- Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva.

Art. 14 Septies

Perfezionamento della definizione

- 1- La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma due o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo.
- 2- Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, qualora sia stata scelta la riscossione tramite ruolo, l'ufficio provvede a iscrivere a ruolo gli importi (tributi, sanzione pecuniaria e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art.14 octies

Accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio

- 1- L'ufficio, in presenza di situazione che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del luogo e del giorno della comparizione per definire l'accertamento in contraddittorio, ai sensi dell'art. 27 comma 1 lett.B) del D.L. 29 Novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 Gennaio 2009 n. 2.
- 2- In presenza dell'adesione di cui al presente articolo, la misura delle sanzioni applicabili è ridotta alla metà rispetto a quelle previste nell'ipotesi di adesione all'accertamento con adesione ovvero pari ad 1/8 del minimo edittale.
- 3- Ai contenuti dell'invio, il contribuente può prestare adesione mediante comunicazione al competente Ufficio tributi e previo versamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
- 4- Le richieste di chiarimenti, gli inviti da eseguire o trasmettere atti o documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini della attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 5- La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
- 6- E' possibile il pagamento rateale con le modalità di cui al presente regolamento.
- 7- In caso di mancato pagamento delle somme di cui al comma 6 l'Ente provvede alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

2-) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli riportati in premessa che vengono allegati all'originale del presente provvedimento;

3-) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 267/2000.

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Michela Serrai ”**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso visione della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e ritenutala meritevole di approvazione;

Acquisiti ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del servizio finanziario e allegati all'originale del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) di approvare e inserire nel vigente regolamento delle entrate generali di questo Comune, i seguenti articoli:

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 14- bis

Accertamento con adesione-Presupposto

1 - Introdotto, in questo comune , ai sensi del D.Lgs. 19 Giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2 - Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3 - L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

4 - Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette di “ diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

5 - La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

6 - In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Art. 14-ter

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1 - Il procedimento definitorio può essere attivato:

- c) A cura dell'Ufficio prima dell'avviso di accertamento;
- d) Su istanza del contribuente, subordinatamente alla avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;

2 - Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia ai soggetti obbligati invito a comparire, nel quale sono indicati:

- c) Gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- d) Il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;

3 - Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

4 - Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

5 - La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

6 - Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula ai contribuenti l'invito a comparire.

7 - All'atto di perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 14 Quater

Procedura per l'accertamento con adesione

1 - L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti:

2 - La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'Ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Art. 14 Quinquies
Atto di accertamento con adesione

- 1 -L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
- 2- Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
- 3 -La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo dovuto, è ridotta a un quarto del minimo previsto dalla Legge.

Art. 14 Sexies
Adempimenti successivi

- 1-Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità dell'articolo successivo.
- 2 -Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente così come previsto all'art. 16 bis del vigente regolamento;
- 3 -In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato il contribuente:
 - c) Perde beneficio di riduzione della sanzione;
 - d) Corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata e non ancora versata.
- 4-Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva.

Art. 14 Septies
Perfezionamento della definizione

- 1 -La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma due o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo.
- 2 -Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, qualora sia stata scelta la riscossione tramite ruolo, l'ufficio provvede a iscrivere a ruolo gli importi (tributi, sanzione pecuniaria e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art.14 octies

Accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio

- 1- L'ufficio, in presenza di situazione che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di

accertamento, nonché del luogo e del giorno della comparizione per definire l'accertamento in contraddittorio, ai sensi dell'art. 27 comma 1 lett.B) del D.L. 29 Novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 Gennaio 2009 n. 2.

2 -In presenza dell'adesione di cui al presente articolo, la misura delle sanzioni applicabili è ridotta alla metà rispetto a quelle previste nell'ipotesi di adesione all'accertamento con adesione ovvero pari ad 1/8 del minimo edittale.

3 - Ai contenuti dell'invio, il contribuente può prestare adesione mediante comunicazione al competente Ufficio tributi e previo versamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

4 -Le richieste di chiarimenti, gli inviti da eseguire o trasmettere atti o documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini della attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

5 -La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

6 -E' possibile il pagamento rateale con le modalità di cui al presente regolamento.

7 -In caso di mancato pagamento delle somme di cui al comma 6 l'Ente provvede alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo

2-) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli riportati in premessa che vengono allegati all'originale del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma del D.Lgs. 267/2000.